

## **ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE (Mod. IPC)**

Artt. 13, comma 5, e 14, comma 8, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 febbraio 2003

### **Premessa**

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha previsto l'attribuzione di un credito d'imposta per l'acquisto, anche tramite locazione finanziaria, dell'apparecchiatura informatica e dei relativi accessori a favore delle persone fisiche che si avvalgono dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle Entrate, avendo optato per i regimi fiscali agevolati previsti dagli articoli 13 e 14 della medesima legge rispettivamente per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le attività marginali.

Ai sensi dei citati articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, il credito d'imposta compete nella misura del 40 per cento del prezzo d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori necessari per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, individuati ai punti 3.6 dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 14 marzo 2001, emanati in attuazione delle predette disposizioni. Il credito non può comunque superare l'importo di euro 309,87.

Successivamente il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2003, emanato ai sensi dell'art. 5 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nello stabilire il limite delle risorse finanziarie disponibili per il credito d'imposta in esame, ha apportato sostanziali modifiche alle modalità di attribuzione del credito stesso, originariamente fruibile in via automatica. Detto limite è stato, peraltro, modificato, con decorrenza dall'anno 2004, in sede di conversione del D.L. 13 gennaio 2003, n. 2, nella legge 14 marzo 2003, n. 39. La nuova disciplina, in vigore dal 12 febbraio 2003, nel prevedere l'applicabilità alle predette agevolazioni, delle procedure e modalità di cui all'art.8, commi 1-bis, 1-ter e 1-sexies della succitata legge n. 388 del 2000, (con esclusione della disposizione concernente la conservazione del diritto di priorità per le istanze non accolte per esaurimento dei fondi), ha introdotto quale condizione necessaria per la fruizione del credito d'imposta, l'obbligo di presentare un'istanza al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, successivamente all'acquisto delle suddette apparecchiature informatiche. Il Centro Operativo di Pescara comunica al richiedente, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'accoglimento o il diniego del credito d'imposta in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile, è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997.

Al fine dell'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta i cui presupposti si sono realizzati dalla data del 12 febbraio 2003 e concessi a seguito della presentazione dell'istanza, sono stati istituiti appositi codici tributo.

### **Soggetti tenuti alla presentazione dell'istanza**

La presente istanza, prevista dall'art. 1, comma 2, del D.M. 7 febbraio 2003, deve essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, avendo scelto di avvalersi del tutoraggio dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, intendono conseguire il diritto al credito d'imposta per l'acquisto delle apparecchiature informatiche necessarie per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate. L'istanza di attribuzione del credito d'imposta deve essere redatta in conformità al presente modello e conservata a cura del contribuente, previa sua sottoscrizione a conferma dei dati, unitamente alla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante la ricezione in via telematica.

In caso di diniego per esaurimento dei fondi stanziati, il contribuente, al fine della fruizione del credito d'imposta in esame, deve presentare una nuova istanza nell'anno successivo.

### **Reperibilità del modello**

Il modello è reperibile in formato elettronico nel sito Internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it), dal quale può essere prelevato gratuitamente.

Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del relativo provvedimento di approvazione. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

## **Modalità e termini di presentazione dell'istanza**

L'istanza deve essere presentata al Centro operativo di Pescara esclusivamente in via telematica, per l'anno 2003 a partire dal **14 aprile 2003** e, per gli anni successivi, dal **1° febbraio** di ciascun anno.

La trasmissione dei dati contenuti nell'istanza può essere effettuata:

- direttamente, utilizzando il servizio telematico Internet;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

In caso di presentazione telematica tramite i soggetti incaricati sopra indicati, questi ultimi sono tenuti a rilasciare al richiedente, contestualmente alla ricezione dell'istanza o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del proprio codice fiscale, deve essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio dell'istanza per essere acquisita in via telematica.

Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se l'istanza che l'intermediario si impegna a presentare in via telematica è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal contribuente.

L'intermediario deve, altresì, rilasciare al richiedente un esemplare dell'istanza i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, debitamente sottoscritta dal richiedente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Si ricorda che l'istanza si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l'avvenuto ricevimento.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "**CREDIT RFA**", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

## **Compilazione del modello**

Il modello dell'istanza è composto da:

- il frontespizio, costituito da due pagine: la prima contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, la seconda contenente i dati identificativi del contribuente, le attestazioni concernenti il possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché la sottoscrizione dell'istanza;
- il quadro A con l'indicazione dei dati relativi all'acquisto delle apparecchiature informatiche ed alla determinazione del credito d'imposta richiesto.

Tutti gli importi da indicare nella dichiarazione vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità secondo il criterio matematico per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 235,50 diventa 236; 235,51 diventa 236; 235,49 diventa 235).

## **Frontespizio**

*Codice fiscale e Partita IVA*

Devono essere indicati il codice fiscale ed il numero di partita IVA attribuiti al contribuente.

*Codice attività*

Deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente, desunto dalla vigente classificazione delle attività economiche, disponibile presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, presso gli sportelli self service e nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze [www.finanze.it](http://www.finanze.it) e dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

### *Cognome e nome*

Devono essere indicati il cognome e il nome del contribuente, data e luogo di nascita, sesso, residenza anagrafica e gli altri dati richiesti.

### *Dati relativi al richiedente diverso dal contribuente*

Il presente riquadro deve essere compilato nel caso particolare in cui il richiedente sia un soggetto diverso dal contribuente, come ad esempio nelle ipotesi di minori, inabilitati o interdetti.

Il riquadro deve essere compilato con l'indicazione del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive l'istanza, del codice di carica corrispondente nonché dei dati anagrafici richiesti. Per quanto riguarda il codice di carica, vedasi la tabella contenuta nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione IVA/2003 (paragrafo 4.1.3).

### *Dichiarazioni del contribuente*

Con la successiva sottoscrizione, il contribuente dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 13 o 14 della legge n. 388/2000, specificando in particolare:
  - la data dalla quale si avvale del regime agevolato;
  - l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate dal quale è assistito unitamente alla data di decorrenza dell'assistenza fiscale;
- di voler fruire del credito d'imposta nella misura dallo stesso determinata mediante la compilazione del quadro A;
- di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente la presente istanza.

### *Richiesta di rinuncia ad una istanza precedentemente inviata*

Nell'ipotesi in cui il richiedente per qualsiasi motivo (es. errori commessi nell'indicazione dei dati in un'istanza presentata o nella valutazione dei requisiti e delle condizioni per fruire dell'agevolazione) intenda annullare gli effetti dell'istanza già inviata, **perdendo conseguentemente ogni diritto che da essa possa scaturire**, dovrà manifestare espressamente tale volontà presentando un'istanza di rinuncia **prima di ricevere l'atto di assenso o di diniego** da parte dell'Agenzia dell'Entrate, nel prescritto termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. In tal caso deve essere compilato solo il frontespizio, indicando il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico all'istanza già presentata ed alla quale si intende rinunciare.

La successiva istanza che eventualmente il richiedente intenda presentare (contenente ad esempio i dati corretti), assumerà conseguentemente il nuovo ordine cronologico attribuito automaticamente dalla procedura telematica in relazione alla data ed all'orario della sua presentazione.

### *Impegno alla presentazione telematica*

Per la compilazione di tale riquadro si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione della dichiarazione".

## **QUADRO A - DATI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Nel presente riquadro, nei **rigli** da **A1** ad **A5**, il richiedente deve indicare i dati contabili relativi all'acquisizione delle apparecchiature informatiche e dei relativi accessori, osservando le seguenti istruzioni.

In particolare:

- nel **campo 1**, barrare l'apposita casella in caso di locazione finanziaria;
- nei **campi 2** e **3**, indicare il numero e la data del documento comprovante l'acquisto. In caso di locazione finanziaria, indicare gli estremi del relativo contratto;
- nel **campo 4** indicare la partita IVA del cedente o della società di leasing;
- nel **campo 5** indicare l'importo del prezzo d'acquisto al netto dell'IVA detraibile, nei limiti previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972. In caso di erogazione finanziaria indicare l'importo complessivo risultante dal relativo contratto, tenendo presente che il credito d'imposta è fruibile con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo A6**, indicare il totale degli importi indicati nei rigli da A1 ad A5.

Nel **rigo A7** indicare l'importo del credito richiesto pari al 40 per cento del totale indicato nel rigo A6, ovvero pari al limite massimo previsto dalle norme citate in premessa.